

di Vincenzo Zeno
Zencovich

Il Fisco non tocchi il Codice civile

Se il ministro delle Finanze per aumentare le entrate pubbliche stabilisse l'imperio di adibire a posteggio il Colosseo o l'Arena di Verona ci sarebbe una sollevazione: non solo dei sovrintendenti e di ogni persona di cultura, ma anche del ministro dei Beni culturali il quale si sentirebbe leso nelle sue prerogative.

Se, invece, lo stesso ministro si mette a picconare, a suo piacimento, quell'altro monumento (intellettuale) che è il Codice civile nessuno gli dirà nulla e anzi il suo collega ministro della Giustizia presterà la sua penna per firmare il decreto.

Dapprima il ministro delle Finanze (adducendo un risparmio per lo Stato di 25 miliardi) ha modificato (con l'articolo 2, comma 185 della legge 662/96, collegata alla Finanziaria) l'articolo 1284 riducendo il saggio d'interesse al 5% e affidando la sua discrezionale variazione al ministro del Tesoro. Poi ha proceduto, addirittura con decretollegge (31 dicembre 1996, n. 669) a inserire nel codice gli articoli 2645 bis, 2825 bis e 2775 bis i quali introducono norme sul-

la trascrizione dei contratti preliminari.

Questa "tributarizzazione" del Codice civile è deleteria per numerose ragioni, di metodo e di merito.

1 Affidare al ministro delle Finanze le modifiche del Codice civile è come affidare a un conciatore l'allevamento del bestiame: gli interessa solo la pelle e poco gli cale della carne e del latte. In altre parole il Fisco pensa solo alle entrate e non viene per un attimo sfiorato dal pensiero che queste possono esserci solo se si garantisce certezza e sicurezza nelle operazioni economiche dei privati.

2 Il ministro delle Finanze vede il Codice civile come uno strumento della sua politica fiscale e non si rende conto che esso è una costruzione (un monumento appunto) che si regge su interconnessioni fra le diverse sue parti e su una collaudata osmosi con la società. Egli non si rende conto che improvvisando modifiche a questo o quell'altro articolo altera tutto l'equilibrio di un settore.

3 È scandaloso che inter-

venti di tale portata vengano fatti non solo sottraendosi al dibattito (preventivo) della comunità scientifica e degli operatori pratici, ma addirittura per decreto legge, quando non vi è alcuna (si ripete, nessuna) ragione straordinaria di necessità e di urgenza.

4 La migliore dimostrazione della sensibilità — a voler essere educati — con la quale sono state disposte le modifiche al Codice civile è data dalla totale noncuranza per gli effetti perversi che esse hanno sull'economia: la modifica del saggio legale d'interesse butta al mare un equilibrio giurisprudenziale faticosamente raggiunto, crea incertezze interpretative, incoraggia l'inadempimento e moltiplica il contenzioso. Nessuno, al ministero delle Finanze, si sarà chiesto se questo sconquasso valesse miseri 25 miliardi. D'altro canto, la trascrizione del preliminare, attribuendo al promittente acquirente un privilegio senza che ciò sia giustificato da un corrispettivo sacrificio economico ovvero consentendogli di prevalere su trascrizioni e ipoteche successive,

pone una carica esplosiva alla base del meccanismo della pubblicità immobiliare, della circolazione dei beni immobili e del principio generale della garanzia patrimoniale (articolo 2740 Codice civile). Apre la strada ad abusi della peggiore specie, anche qui moltiplicando il contenzioso. Tutto questo ha dei costi per l'economia che il Fisco bellamente ignora.

5 Certo non è una giustificazione affermare che la trascrizione dei preliminari, in fondo, è facoltativa: anche quella dei contratti definitivi lo è, ma si spiega con la necessità di rendere opponibili ai terzi un passaggio di proprietà già avvenuto. Qui invece vi è solo una promessa di trasferire e nulla più.

6 Ma il punto cruciale è che le improvvise iniziative del ministro delle Finanze aprono la strada a una progressiva trasformazione del Codice civile — che nonostante tutto è ancora il cuore delle regole del diritto dell'economia dei privati — in una sorta del "Codice delle imposte" nel quale gli istituti e la loro regolamentazione dipendono non dalla loro adeguatezza al mondo degli affari bensì da quanto sono esangui le casse dello Stato e da quale gettito si pensa di poter succhiare da essi.